

Commissione trib. prov. Alessandria, sez. V, sentenza 23 novembre 2011, n. 86

Svolgimento del processo

La soc. Eu. ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia Entrate di Alessandria relativo all'anno d'imposta 2007 che accertava costi non inerenti e maggiori ricavi con conseguente rettifica del reddito imponibile ai fini IRES, IRAP ed IVA. Nel chiedere l'annullamento dell'atto lamentava la ricorrente la carenza di elementi probatori a sostegno della tesi dell'Ufficio. In via subordinata la ricorrente chiedeva comunque la riduzione dell'accertamento stesso.

Nel costituirsi in giudizio l'Agenzia Entrate ribadiva la correttezza del proprio operato chiedendo la reiezione del ricorso.

Il ricorso è parzialmente accoglibile per i seguenti

Motivi della decisione

Come si è detto materia del contendere sono la presenza di costi asseritamente non inerenti e l'accertamento di maggiori ricavi.

Quanto al primo punto: la voce più importante oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio riguarda la esposizione di costi per compensi all'amministratore unico ed al socio. Il primo ha percepito i compensi quale amministratore in quanto non potrebbe imputare incassi a titolo diverso (ad esempio quale lavoratore dipendente) stante la essenza stessa della figura dell'amministratore che non soffre vincolo di subordinazione. A tal proposito correttamente l'Ufficio ricorda la giurisprudenza ormai prevalente che ha statuito, mutuando dai principi civilistici in tema di società, come il compenso all'amministratore debba essere deliberato preventivamente dall'assemblea dei soci non essendo sufficiente che l'esborso da parte della società venga ratificato in sede di approvazione del bilancio consuntivo; e ciò per ciascun anno nel quale il compenso viene erogato. Non v'è discussione circa il fatto che per l'anno in questione (il 2007) non vi fosse delibera dell'assemblea in punto. Ne consegue che detto costo non può essere considerato inerente alla gestione. Diverso il caso relativo al compenso al socio lavoratore: anche in questo caso non pare esservi dubbio che il compenso sia stato erogato quale retribuzione per il lavoro svolto e non per l'amministrazione della società; ne consegue che tale esborso deve essere riconosciuto quale inerente. Si rilevi ancora come la circostanza che per entrambe i soggetti (amministratore e socio lavoratore) siano stati versati i contributi e applicate le ritenute fiscali non influisce sulla reale natura del rapporto; nel caso dell'amministratore i versamenti sono stati evidentemente versati erroneamente mentre correttamente sono stati effettuati per il lavoratore.

Sempre in tema di inerenza di costi non si vede perché non possano essere considerati inerenti i costi relativi all'acquisto di caffè per il rifornimento della "macchinetta" presente nella sede dell'esercizio commerciale. E' dato di scienza comune che in molti casi ai clienti venga offerto un caffè nell'attesa della effettuazione delle operazioni sui mezzi portati per le riparazioni. Può essere che il caffè venga consumato anche dai lavoratori della ditta ma anche in questo caso si rinviene il "rapporto di stretta correlazione" menzionato dall'Ufficio: una diversa e più restrittiva interpretazione porterebbe alla esclusione della inerenza di tutti i mezzi pubblicitari.

Per quanto riguarda i recuperi a tassazione dei finanziamenti asseritamente effettuati dai soci Fa. e Bo. si osserva: l'Ufficio, esaminata la giustificazione fornita dalla odierna ricorrente, fonda la propria motivazione su due elementi. Il primo costituito da un "comportamento contra legem" dell'amministratore che avrebbe effettuato finanziamenti alla società (non "incrementando o distraendo") con l'intento di recuperare gli stessi in tempi migliori. Il secondo poiché le disponibilità economiche dei citati soci non avrebbero consentito tali esborsi. Questi elementi non possono essere considerati, ad avviso di questa Commissione, presunzioni tali da costituire elementi di giudizio. Anzitutto trattasi di mere deduzioni non fondate su prove certe (in particolare per quanto riguarda la

disponibilità economica dei soci per le quali parte ricorrente ha semmai dimostrato il contrario - vedansi le dichiarazioni dei redditi del Fa.), in secondo luogo, sempre in base alla valutazione di questo collegio, non sono tali da potersi considerare gravi, precise e concordanti potendo trovare giustificazione in quanto esposto dalla ricorrente circa la necessità di non apparire insolvente nei confronti dei fornitori abituali e stante la possibilità di effettuare tali operazioni "contra legem", ma prive di effetti pregiudizievoli per la società amministrata, da parte di soggetti che la società controllavano.

E' semmai il salto logico operato dall'Agenzia ad essere troppo ardito: finanziamento "irregolare" uguale a occultamento di attivo.

Da ultimo occorre far cenno alla decisione della Suprema Corte (n. 11988/2011) richiamata dall'Ufficio in sede di discussione orale. Questa massima, nel riformare la decisione di una Commissione regionale, afferma che l'onere della prova è invertito ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad un disavanzo di cassa. Ad avviso dell'Agenzia sulla scorta di questa decisione incomberebbe al contribuente dare la prova dell'avvenuto conferimento. Trattasi, invero, di fattispecie differente: non ci si trova, nel caso di specie di fronte ad un disavanzo di cassa, evenienza ragionieristicamente parlando del tutto impossibile, ma di cassa che chiude in pareggio (od in avanzo), pareggio ottenuto con conferimenti ritenuti inattendibili dall'Ufficio. L'onere della prova, a fronte di una spiegazione tutto sommato possibile, incombe a chi ne contesta la veridicità.

Di nessun pregio la circostanza costituita da analogo accertamento nei confronti della ricorrente relativo a diversa annualità poiché non è compito di questi giudici indagare sulla sua mancata impugnazione che ben può essere dipesa dalle ragioni più diverse.

Questa Commissione dunque ritiene che il recupero operato dall'Ufficio sia giustificato esclusivamente in relazione al compenso erogato all'amministratore che non può essere considerato inerente.

La parziale reciproca soccombenza unita alla obiettiva incertezza interpretativa delle norme applicate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione in parziale accoglimento del ricorso annulla parzialmente l'avviso impugnato confermando lo stesso limitatamente alla ripresa relativa al costo del compenso all'amministratore della società e mandando all'Agenzia Entrate di rideterminare l'imponibile, le imposte dovute e le sanzioni se ed in quanto dovute.

Compensa integralmente le spese di lite.